il QG
Il Quotidiano Giuridico

Penale

DL SICUREZZA

Convertito il DL Sicurezza: il nuovo delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo

martedì 10 giugno 2025

di Leotta Carmelo Professore associato di Diritto penale nell'Università degli Studi Europea di Roma

Ancorché il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80 (G.U. n. 131 del 9 giugno 2025) sia stato accolto perlopiù in senso critico dai commentatori, la novità introdotta in materia di anti-terrorismo si rivela opportuna per garantire una più estesa prevenzione contro le iniziative dei lupi solitari e la disponibilità di materiale per terroristi fai-da-te.

Legge 9 giugno 2025, n. 80 – G.U. n. 131 del 9 giugno 2025

Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. offre una tutela sussidiaria rispetto agli artt. 270-bis e 270-quinquies c.p.

L'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 11/4/2025, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2025, entrato in vigore il giorno successivo), ha introdotto il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. che punisce il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

L'articolo recita: "Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La fattispecie offre tutela sussidiaria rispetto alle più gravi figure delittuose di cui agli artt. 270-bis e 270-quinquies c.p. che puniscono, il primo, la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo (art. 270-bis, comma 1, c.p.) e la partecipazione alle medesime (comma 2); il secondo, l'addestramento e la fornitura di istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco e di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies, comma 1, 1° per.) nonché l'addestramento passivo e il c.d. auto-addestramento (2° per.). Quest'ultima ipotesi (auto-addestramento) era stata introdotta dal D.L. 18/2/2015, n. 7, conv. con modific. dalla L. 17/4/2015, n. 43.

Le condotte oggi punite dall'art. 270-quinquies.3 c.p. si collocano in uno spazio di offensività limitrofo soprattutto a quello già perimetrato dall'art. 270-quinquies c.p. e consistono nel procurarsi o detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione

o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose o, ancora, istruzioni su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche internazionale. Per la clausola di sussidiarietà posta in apertura, tali condotte acquistano rilevanza penale autonoma se il soggetto non è già partecipe di un'associazione terroristica ovvero non è addestratore o istruttore o persona addestrata o auto-addestratosi con finalità di terrorismo.

La necessità di prevenire gli atti di terrorismo commessi da soggetti slegati da organizzazioni e gruppi terroristici

La nuova fattispecie persegue l'obiettivo di affinare ulteriormente gli strumenti di prevenzione del terrorismo tenendo conto della mutevolezza di un fenomeno in cui sempre più emergono iniziative individuali di soggetti, i c.d. lupi solitari, che agiscono senza fare parte di organizzazioni o gruppi terroristici. Siffatta caratteristica rende il terrorismo potenzialmente ancor più pericoloso perché più imprevedibile; emblematico, in tal senso, appare il recente e drammatico caso di T.Al A., l'uomo saudita, in Germania dal 2006, professionista inserito nel contesto lavorativo tedesco, attivista per la tutela delle donne nel suo stato, che ha realizzato l'attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo nel dicembre 2024, causando 5 morti e oltre 200 feriti, pur essendo nemico dichiarato dell'islamismo e dello jihadismo, di cui tuttavia ha imparato e usato metodi e liturgie (cfr., tra le molte notizie sui media, l'interessante intervista a Francesco Strazzari, ordinario di relazioni internazionali, disponibile su media.datastampa.it/media/20241221/20241221-RAI_3-TG3_1900-191452469m.mp4).

Aldilà di questo specifico caso, è evidente come l'iniziativa di attivisti isolati possa essere prevenuta solo attraverso un'azione repressiva di attività prodromiche, in particolare di quelle finalizzate ad acquisire le conoscenze per il compimento di atti di terrorismo. A tal proposito, si deve tener in conto che, insieme con l'addestramento attivo, la condotta di fornitura di istruzioni a terzi sulla preparazione o sull'uso di esplosivi, armi, sostanze nocive o pericolose con finalità di terrorismo sia punita, nel nostro ordinamento, da 20 anni, cioè fin dall'introduzione dell'art. 270-quinquies c.p., avvenuta con il D.L. 27/7/2005, n. 144, conv. con modif. dalla L. 31/7/2005, n. 155. Allo stesso modo è rilevante, sempre a far data dal 2005, l'addestramento passivo e, a partire dal D.L. 18/2/ 2015, n. 7, cit., anche il c.d. auto-addestramento, a condizione che il soggetto auto-addestratosi, ponga «in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies».

Premesso che l'auto-addestramento consiste nell'acquisire autonomamente le istruzioni per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies, comma 1, 2° per., c.p.), l'art. 270-quinquies.3 c.p. punisce oggi, in via sussidiaria rispetto all'art. 270-quinquies c.p., le condotte del procurarsi e del detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici, armi da fuoco o altre armi. Tali condotte devono essere commesse con la finalità di terrorismo, ma, diversamente da quella di auto-addestramento, non richiedono la realizzazione, come invece prevede l'art. 270-quinquies, comma 1, 2° per. c.p., di comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies c.p.

Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., anticipando, pertanto la tutela rispetto a quella accordata dall'art. 270 quinquies c.p., contrasta non solo la diffusione, ma anche la disponibilità di materiale il cui contenuto è il know-how per il compimento di atti terroristici.

Le condotte punite

Le condotte punite consistono nel procurarsi o nel detenere «materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo

per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali…».

Procurarsi significa ottenere la disponibilità o la fruibilità del materiale illecito; detenere significa conservare tale disponibilità. Non rileva che la detenzione o la condotta del procurarsi siano realizzate per sé o costituiscano un passaggio nella circolazione del materiale. Diversamente dall'art. 270-quinquies c.p., in cui la condotta del terrorista "istruttore" è integrata dal fornire istruzioni e quella del terrorista "allievo" dall'acquisire istruzioni (anche autonomamente, quando è "auto-didatta"), la condotta dell'art. 270-quinquies.3 c.p., di nuovo conio, ha sempre come oggetto il materiale "didattico", il quale può essere un testo stampato, un manoscritto, un testo in formato digitale, un audio, un video, una rappresentazione grafica, ecc. Il contenuto del materiale sono le istruzioni, ovverosia spiegazioni o indicazioni circa la preparazione o l'uso dei congegni e delle armi o delle tecniche e dei metodi indicati nella norma incriminatrice. Il materiale può avere forma analogica o digitale. È evidente che la finalità di tutela perseguita dalla nuova incriminazione appare essere non tanto quella di contrastare l'acquisizione di una conoscenza di istruzioni terroristiche (come avviene sotto l'art. 270-quinquies c.p.) quanto piuttosto quella di contrastare la disponibilità e la conservazione (ed eventualmente la possibile ulteriore circolazione) del materiale in cui tali istruzioni sono conservate.

Le istruzioni non sono genericamente istruzioni per il compimento di atti terroristici, ma, in senso specifico, istruzioni strumentali alla preparazione o all'uso di congegni bellici micidiali ex art. 1, comma 1, L. 18/4/1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. In alternativa, devono avere ad oggetto ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo. La norma si differenzia da quella dettata dall'art. 270-quinquies c.p., in cui punendosi l'addestratore e colui che fornisce istruzioni, ci si riferisce alla preparazione e all'uso «di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali…». La differenza è, dunque, data dalla menzione, nell'art. 270-quinquies.3 c.p., dei congegni bellici micidiali al posto dei materiali esplosivi, di cui all'art. 270 quinquies c.p. Tuttavia, non si deve dimenticare che i materiali esplosivi fanno parte anch'essi della nozione di armi, ai sensi dell'art. 585, comma 3, c.p. Essi, pertanto, non sono esclusi dall'elenco della disposizione introdotta con il decreto-sicurezza.

La norma incriminatrice prevede, così come nell'art. 270-quinquies c.p., che le istruzioni possano avere ad oggetto anche ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Stando alla formulazione letterale dell'art. 270-quinquies.3 c.p. nelle istruzioni non sono, dunque, comprese indicazioni diverse da quelle tecniche, cioè da quelle riferite alla preparazione e all'uso di una cosa, ovvero alla pratica di un metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo.

Il dolo specifico della finalità di terrorismo

Il nuovo delitto è punito a titolo di dolo specifico. L'arretramento della punibilità all'atto del procurarsi e del detenere il materiale illecito trova un argine tramite la previsione della finalità di terrorismo che esplica i suoi effetti anche sul piano della tipicità oggettiva. La esternazione di tale finalità, tuttavia, non richiede – come, invece, nell'auto-addestramento – che l'autore del nuovo delitto ponga in essere, dopo essersi procurato il materiale, comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo. Diversamente da quanto prescritto dall'art. 270 quinquies, comma 1, 2° per., c.p., la finalità potrà ritenersi integrata tenendo conto di ogni elemento utile, cronologicamente anteriore, concomitante o posteriore alla condotta. La finalità di terrorismo è elemento normativo, che richiede un rinvio all'art. 270-sexies c.p., ai sensi del quale essa è integrata a fronte di «condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad

un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».

La finalità di terrorismo deve sussistere in capo al soggetto attivo del reato, ma la sua integrazione non richiede che questi agisca con la finalità di compiere personalmente l’eventuale atto terroristico ideato, potendo essere tale atto affidato a terze persone. Pur tuttavia, per la Suprema Corte, per dirsi integrato il dolo specifico, non è sufficiente che il soggetto abbia intenzione di recare un grave danno al paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell’azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività (Cass. pen., Sez. II, 7/4/2023, n. 14885).

La previsione della finalità di terrorismo, la quale esplica i propri effetti anche sulla tipicità oggettiva, consente di ricondurre la fattispecie nell’alveo tracciato dai principi di materialità del fatto e di offensività, escludendo dall’area della penalità situazioni in cui non si sia realizzato un pericolo in concreto per beni fondamentali per la vita delle persone e delle comunità e per la conservazione delle istituzioni.

Riferimenti normativi:

Art. 270-quinquies.3 c.p.

Copyright © - Riproduzione riservata

Wolters Kluwer

Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata